

Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem Aps

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 06/03/2026

L'anno duemila ventisei, il giorno 06 del mese di marzo, alle ore 8:00, essendo la prima convocazione andata deserta, in seconda convocazione alle ore 21:00 si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem Aps (di seguito anche solo "Associazione"), presso i locali sociali di Cernusco sul Naviglio (Mi), in Piazza Matteotti, n. 8, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati.

Alle ore 21 del 06/03/2026 il Presidente Alberto Restelli, con l'assistenza del Segretario Salvatore Massimo Saccà, constatato che sono presenti n. 59 soci su 83 soci, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**
- 2. Nomina nuovo Consiglio Direttivo;**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem APS

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno assumere la qualifica di Associazione di Promozione sociale mediante l'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In questo senso, al fine di collocarsi nella sezione APS del RUNTS, il Presidente informa gli

associati presenti della necessità di procedere ad approvare le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione con tutto il Consiglio Direttivo e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Il Presidente propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto dell'Associazione dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr: 58

Voti contrari: nr: 0

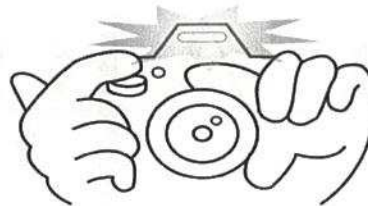
Voti astenuti: nr: 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto dell'Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem Aps, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- di adottare il nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale, perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e conforme ai fini dell'assunzione della qualifica di APS;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

CARPE DIEM

circolo
fotografico



2. Nomina nuovo Consiglio Direttivo

Per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno, dopo una attenta discussione Presidente informa che l'Assemblea è chiamata a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

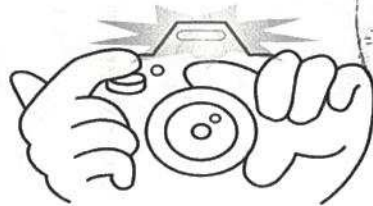
Esaminate le proposte, a seguito della votazione il nuovo consiglio Direttivo è così composto:

Sig. Restelli Alberto	- Presidente
Sig.ra Cristina Maria Venturelli	- Vicepresidente
Sig. Salvatore Massimo Saccà	- Segretario
Sig.ra Cristina Maria Venturelli	- Tesoriere
Sig. Elio Renato Sabbatini	- Consigliere
Sig. Alessandro Bondoni	- Consigliere
Sig. Andrea Fiorentino	- Consigliere
Sig. Fulvio Allevi	- Consigliere

CARPE DIEM

circolo
fotografico

cernusco sul naviglio



3. Varie ed eventuali.

Ai fini della registrazione del presente atto, si invoca l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017;

Alle ore 23:00 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
registrato il 19/03/26 al n° 141 S. 3
e ESENTE versati giusta quietanza cumulativa

Il Funzionario
Angelo Giancarlo Felice COLOMBO

a su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA



Statuto dell'Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore), l'associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Circolo Fotografico Carpe Diem APS" (di seguito indicata con il termine "Associazione"), ente del Terzo settore in forma di Associazione di Promozione Sociale, con sede legale in Cernusco sul Naviglio ~ Piazza Matteotti 8.

La denominazione Sociale dovrà contenere l'acronimo APS nella corrispondenza e comunicazione ufficiale con i terzi, così come previsto dall'art. 35 comma 5 del Dlgs. 117 del 2017. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione Sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, così come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 117 e potrà essere usato solo dopo l'iscrizione, nella relativa sezione, del Registro Unico del Terzo Settore.

La durata è illimitata salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune e l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie e/o operative non comportano modifiche statutarie.

Art. 2 – Scopo, finalità ed attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue quindi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi – avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci - di attività di interesse generale.

2.2 In particolare, scopo dell'Associazione è la promozione della fotografia in tutte le sue forme, e per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione esercita e organizza in via principale e prevalente la seguente attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e sue successive modifiche.

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse ed anche attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come indicato all' art. 5 comma 1, lettera i), D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore);

2.3 L'Associazione si propone di organizzare mostre, corsi, uscite fotografiche ai fini istruttivi e formativi, coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi, incontri, eventi, dibattiti e riunioni con patrocinio di enti pubblici e privati che ne condividano le finalità ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché la pubblicazione e la cessione a soci ed a terzi, di periodici e libri su carta e/o su supporto elettronico.

2.4 L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate al punto 2.3 che precede, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio Direttivo, nei termini e secondo le limitazioni previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e decreto attuativo.

Art. 3 – Soci ed ammissione

3.1 Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto e regolamenti interni.

3.2 L'Associazione non dispone alcuna limitazione, con riferimento alle condizioni economiche, di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e



discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione come associati ed alla vita dell'Associazione stessa, purché si condividano i principi e le finalità stesse dell'Associazione.

3.3 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono aderire all'Associazione a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 comma 3 D. Lgs. 117/2017.

3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. Lo stesso, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni di tempo per chiedere si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3.6 Ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto.

3.7 Lo stato di Socio è a tempo indeterminato, l'ammissione a Socio può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 che segue. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

4.1 I Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

4.2 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

4.3 La quota sociale, è annuale, non è trasferibile, non rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro i termini stabiliti dall'organo competente.

4.4 Ciascun Socio ha diritto di:

- a) eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e) prendere visione dei bilanci e consultare i verbali ed i libri sociali;
- f) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

4.5 Ciascun Socio ha il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti interni, nonché attenersi alle decisioni degli organi sociali;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- c) mantenere comportamenti coerenti con i valori, i principi e le finalità dell'Associazione;
- d) collaborare e contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, quando possibile, mettendo a disposizione esperienza, competenze o relazioni utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) non arrecare danno all'immagine o al buon nome dell'Associazione, evitando condotte o dichiarazioni che possano comprometterne il prestigio o le attività e sostenere moralmente l'Associazione, contribuendo a diffonderne i valori e l'immagine, anche in modo non operativo.

4.6 E' fatto divieto ai Soci, in assenza di autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, di:

- a) utilizzare il logo ed il nome dell'associazione non accompagnato dall'indicazione "Socio"
- b) assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4.7 Il Socio che attua la condotta di cui sopra è l'unico responsabile sotto il profilo civilistico, penalistico e fiscale delle obbligazioni contratte ed è obbligato a manlevare e tenere indenne l'associazione in relazioni a pretese avanzate a qualsiasi titolo da terzi.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Socio

5.1 La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato pagamento della quota associativa annuale.

5.3 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

5.4 Il Socio può sempre recedere all'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La comunicazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

La presentazione di recesso non esonera il socio dal versamento della quota associativa per l'esercizio nel quale la predetta dichiarazione viene presentata, né tantomeno dà diritto alla restituzione della stessa.

5.5 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) comportamenti del socio che provochino o siano in grado di provocare danni materiali o all'immagine dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti.

5.6 Il Provvedimento di esclusione è deliberato, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tempestivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate il Socio escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

Art. 6 – Volontariato

6.1 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

6.2 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

6.4 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, anche con i criteri di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6.5 L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.6 Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Organi sociali

7.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove essi debbano essere previsti per legge.

7.2 Le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere riconosciuta un'indennità di carica e/o compensi per specifiche attività svolte in favore dell'Associazione, anche in qualità di lavoratori autonomi o subordinati, purché:

- a) l'attività sia connessa alle finalità istituzionali o alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- b) l'ammontare dei compensi sia proporzionato all'attività svolta e non costituisca in alcun modo distribuzione, neppure indiretta, di utili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;
- c) i relativi incarichi e compensi siano deliberati dal Consiglio Direttivo e risultino da apposito verbale;
- d) siano rispettati gli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative linee guida, ove applicabili.
- e) Siano comunque rispettare le condizioni previste dall'art. 35 c.1 ed art. 36 del D.Lgs. 117/2017

7.2 Tutte le cariche sono elettive e hanno durata biennale ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 8 – Assemblea

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per eleggere le cariche sociali.

8.2 L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

8.3 I Soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante videoconferenza o altro mezzo di telecomunicazione e possono esprimere validamente il proprio voto per via telematica. La verifica dell'identità e della presenza potrà avvenire mediante qualunque sistema idoneo adottato dall'Associazione, anche di natura informatica, elettronica o audiovisiva, che consenta di accertare con ragionevole certezza la partecipazione personale del Socio. Le modalità tecniche di identificazione sono stabilite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nel regolamento dell'Associazione e non possono essere oggetto di contestazione, salvo prova contraria di irregolarità. Ai Soci è consentito di seguire la discussione



ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8.4 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo tra i Soci;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute ed approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi;
- d) discute ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- e) delibera in merito alla responsabilità nei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) fissa i contenuti della quota associativa;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.5 L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria e straordinaria.

8.6 L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario che funge da verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera, sia in prima che seconda convocazione con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

8.7 L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto, deliberare la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione ed ogni altro argomento di carattere straordinario ritenuto necessario.

8.8 È convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità dell'Assemblea ordinaria e può essere anche convocata a seguito di richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto. In questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8.9 L'Assemblea per le modifiche statutarie ed ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale è valida in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

8.10 Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole del 3/4 dei soci iscritti a Libro soci. I Soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto, ma non possono alterare le finalità dell'Associazione definite dal precedente Art.3.

Art. 9 – Intervento e rappresentanza

9.1 Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea se iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci e se in regola con il pagamento della quota associativa.

9.2 Ciascun socio è titolare di un diritto di voto, può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in fondo all'avviso di convocazione.

9.3 Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale hanno diritto a ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

9.4 Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

9.5 Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche.



Art.10 – Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

10.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi sociali. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) delibera sulle spese, sugli acquisti, sulle convenzioni e su qualsiasi altra operazione di spesa per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) predispone ed approva il programma di attività annuale e dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dall'assemblea;
- d) richiede ed accetta contributi da soggetti privati e pubblici;
- e) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun socio e deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- g) delibera sull'adesione dei nuovi soci per accertare dei requisiti d'ammissione di ciascun socio e deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e può rifiutare l'adesione;
- h) redige il regolamento interno che è una norma di dettaglio che disciplina aspetti pratici: uso della sede, prestito attrezzature, comportamento dei soci, procedure operative ecc. Il regolamento interno non può mai contraddire il qui presente statuto, né le norme del Codice del Terzo settore. Deve essere sottoposto e approvato dalla assemblea ordinaria.

10.3 E' composto in numero dispari, da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.4 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di due esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

10.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

10.6 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento.

10.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11– Presidente e Vicepresidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

11.2 Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo tempestivamente a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

11.3 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

11.4 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

11.5 Il Vicepresidente è responsabile del coordinamento e della gestione amministrativa delle attività dell'Associazione. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento negli impegni da svolgere, sostituisce il Segretario in caso di impedimento temporaneo, salvo diversa indicazione del Presidente.

Art. 12 - Il Segretario e Tesoriere

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri. Svolge le funzioni di segreteria amministrativa dell'Associazione, in cui sono ricompresi la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri sociali, anche la cura l'organizzazione e la documentazione delle attività dell'associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

12.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Nei suoi compiti sono ricompresi:

- a) coordinamento e gestione della contabilità dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone – di concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo – **il rendiconto annuale secondo i nuovi schemi ministeriali**;
- b) operazioni formali di verifica, incasso, pagamento delle quote associative e rimborso di spese;
- c) il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Art. 13 – Organo di Controllo

13.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017 viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

13.2 L'organo di controllo dura in carica per 3 esercizi.

13.3 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

13.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

13.5 L'incarico di componente dell'Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 14 – Revisore Legale dei Conti

14.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

14.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Risorse economiche e patrimonio

15.1 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15.2 che precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie individuate all'art. 8, co. 3 del Codice del Terzo settore.

15.4 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- g) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali);

15.5 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, di cui provvederà a redigere apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente, tramite eventi o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale o sostenere specifici progetti a sostegno di iniziative di solidarietà sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

15.6 Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 – Bilancio ed esercizio sociale

16.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017, e dunque:

- 
- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
 - b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
 - d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

16.3 La bozza di bilancio consuntivo e relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati ai sensi dell'art 14 c. 2 D. Lgs. 117/2017.

16.5 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, nei tempi previsti dall' art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

16.6 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 co. 1 D. Lgs. 117/2017, secondo le apposite linee guida ministeriali ed a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Art. 17– Libri sociali

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- a) libro dei Soci, tenuto a cura del Segretario;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede segale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art. 18 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 19 – Lavoratori

19.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

19.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato d'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

21.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, c.1 D. Lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

21.3 Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c.1 D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in tre originali

Cernusco sul Naviglio, 06/03/2026

Il Presidente



ALBERTO
RESTELLI
14.04.2026
15:33:54
GMT+02:00



Il Segretario

